

PREMESSO che si è appreso, da notizie apparse sulla stampa (Italia Oggi, Sole 24 ore), che la Direzione Generale dell'Organizzazione Giudiziaria e degli Affari Generali del Ministero della Giustizia, su invito della Corte dei Conti, deve procedere all'accorpamento degli 848 Uffici di Giudice di Pace attualmente esistenti, al fine di ridurli a circa 400;

CHE il suddetto Ministero, con una nota sulla quale deve esprimere il proprio parere definitivo il Consiglio Superiore della Magistratura, avrebbe deciso la soppressione degli Uffici del Giudice di Pace con un carico di lavoro inferiore a 110 iscrizioni annue e senza considerare alcun altro parametro di funzionamento;

CHE , dall'applicazione rigida di questo criterio, discenderebbe che l'Ufficio del Giudice di Pace di Soveria Mannelli dovrebbe essere soppresso ed il suo territorio accorpato ad altra sede, presumibilmente Nocera Terinese o Filadelfia che, secondo una nota diffusa dall'Associazione Nazionale dei Giudici di Pace, risultano le uniche sedi accorpanti nel circondario del Tribunale di Lamezia Terme;

RITENUTO che una pur necessaria razionalizzazione degli Uffici del Giudice di Pace non possa semplicemente risolversi in un indebolimento delle zone più decentrate e , nel nostro caso, appartenenti ad una vasta area montana, i cui cittadini , già fortemente penalizzati da una marginalità territoriale, sono costantemente minacciati da una ben più seria marginalizzazione sociale, culturale ed economica;

CHE il paventato provvedimento di soppressione dell'Ufficio del Giudice di Pace colpirebbe la cittadinanza di Soveria Mannelli e dei comuni ricadenti nel territorio dell'ex mandamento per la seconda volta, dopo la chiusura dell'ex Pretura;

RAMMENTATO che la suddetta Pretura era stata insediata sul territorio sin dal 1900 non certo per sprecare il pubblico denaro, ma per portare l'amministrazione della Giustizia in un luogo che evidentemente ne necessitava ed al fine di evitare che la popolazione, malamente collegata con il resto del territorio nazionale, fosse costretta a ricorrere a sistemi di giustizia alternativa;

CHE in conseguenza di tale attiva presenza di presidi giudiziari, e non certamente per caso, questo territorio è stato ed è immune da manifestazioni mafiose e usuraie;

CHE la situazione ad oggi non è particolarmente cambiata, infatti il territorio di Soveria Mannelli è collegato a Catanzaro e a Cosenza con la sola SS19, costruita da Gioacchino Murat, e a Lamezia Terme dalla SS.119 costruita negli anni 20;

CHE se non sono migliorati i collegamenti stradali, la situazione non è diversa per i collegamenti ferroviari che continuano ad essere garantiti dalle ferrovie Calabro-Lucane, costruite negli anni 30, che collegano Soveria a Catanzaro ed a Cosenza, con corse frequenti della durata di un'ora circa per Catanzaro e della durata di due ore circa per Cosenza;

CHE se si aggiunge che, nel periodo invernale, le strade, quando non sono innevate, sono difficilmente percorribili per il ghiaccio, e che non esistono collegamenti automobilistici e ferroviari tra il territorio dell'ex mandamento di Soveria Mannelli e Nocera Terinese e Filadelfia, la proposta Ministeriale di un eventuale accorpamento con tali sedi sembrerebbe muoversi non nel senso di una razionalizzazione, ma piuttosto di una complicazione del problema ;

CHE occorre inoltre considerare che, a seguito di tale accorpamento, verrebbe a crearsi, con ogni probabilità, un bacino di utenza certamente superiore ai 50.000 abitanti e comprendente inoltre Comuni che, se pur ricadenti nella competenza di un unico tribunale, sono ubicati a notevole distanza gli uni dagli altri ed insistono su territori non omogenei;

CHE tale provvedimento infine, se pur dettato da ragioni strettamente economiche, non garantirebbe un miglioramento del servizio nel senso della maggiore efficacia ed efficienza dello stesso;

CHE , sempre nell'ottica di considerazioni puramente economiche, occorre anche rammentare che la sede dell'Ufficio del Giudice di Pace di Soveria Mannelli è di proprietà comunale, e dunque non vi è alcun onere relativo ad eventuali canoni di fitto, e che, all'atto dell'insediamento, il suddetto Ufficio è stato dotato di arredi ed attrezzature, comprese quelle informatiche, con una spesa a carico del bilancio dello Stato certamente non indifferente;

CHE appare pertanto opportuno e doveroso che le Amministrazioni Comunali interessate all'eventuale provvedimento di soppressione, e segnatamente l'Amministrazione Comunale di Soveria Mannelli, ove l'Ufficio ha sede, si attivino per richiedere al competente Ministero una revisione dei criteri di selezione degli Uffici da sopprimere, che tengano conto della specificità territoriale dei Comuni interessati , appartenenti ad un'area classificata montana ai sensi delle leggi 991/52 e 657/57, oltre che della particolare situazione del Comune sede dell'Ufficio, Soveria Mannelli, illustrata nell'allegata relazione;

CHE il solo parametro del carico di lavoro del settore civile appare non solo fortemente penalizzante rispetto alla situazione sopra illustrata, ma soprattutto, a seguito dell'attribuzione della competenza penale al giudice di pace, estremamente limitativo;

CHE anche nel caso di esame del solo parametro del carico di lavoro civile occorrerebbe considerare, oltre al numero dei procedimenti ordinari dell'anno 1998, i procedimenti di conciliazione in sede non contenziosa (art.322 C.P.C.), istituto spesso utilizzato dall'Ufficio di Soveria Mannelli quale strumento utile per deflazionare la Giustizia Civile e come antidoto alla litigiosità (dai dati trasmessi dall'Ufficio risulta l'iscrizione di n.20 provvedimenti de quo per l'anno di riferimento);

Tutto ciò premesso;

Unanime;

DELIBERA

DI FARE VOTI al Ministero della Giustizia e al Consiglio Superiore della Magistratura perché rivedano i criteri di selezione degli Uffici del Giudice di Pace da sopprimere, tenendo conto delle argomentazioni che precedono, ed in particolare della necessità di non sguarnire completamente, e per motivazioni di carattere esclusivamente economico, le aree territoriali più disagiate, segnatamente quelle montane, di tutte le Istituzioni Statali, la cui presenza è invece fondamentale per promuovere la crescita e lo sviluppo delle popolazioni.

DI INVOCARE inoltre, l'intervento della Regione Calabria, della Provincia di Catanzaro, della Corte di Appello di Catanzaro e del Prefetto di Catanzaro, ai quali assieme al Ministero della Giustizia e al Consiglio Superiore della Magistratura verrà inviata copia della presente delibera, perché sostengano il mantenimento della sede dell'Ufficio del Giudice di Pace di Soveria Mannelli.

DI TRASMETTERE la presente delibera a tutti i Comuni ricadenti nell'ex mandamento di Soveria Mannelli, affinché sostengano la richiesta di mantenimento dell'Ufficio del Giudice di Pace, ed al Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Catanzaro, al Presidente della Corte d'Appello di Catanzaro, ed al Consiglio Forense del Tribunale di Lamezia Terme perché esprimano il loro parere.

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ed il voto unanime a tal fine espresso, a norma dell'art.47 – comma 3 – della legge 142/90.

**Pareri ai sensi degli artt. 53 e 55 della Legge 8 Giugno 1990, n° 142,
in ordine alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale**

Visto l'art. 53 della Legge 8 Giugno 1990, n° 142;

La sottoscritta Dott.ssa Silvana Sirianni in qualità di Responsabile, esprime parere **FAVOREVOLE** in merito alla regolarità tecnica dell'atto di cui sopra.

Osservazioni:

Soveria Mannelli 11.02.2000

IL RESPONSABILE
- Dott.ssa Silvana Sirianni -

Deliberazione della Giunta Comunale n° 3 del 11/01/2000

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
LEONARDO SIRIANNI

Il Segretario Comunale
DOTT. GIUSEPPE PICCOLI

D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 20/01/2000 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica Il Responsabile	D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile. Il Responsabile dell'Area Finanziaria
--	--

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune per N giorni consecutivi, dal 15 al , ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000

Soveria Mannelli li 15

Il Segretario Comunale
DOTT. GIUSEPPE PICCOLI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'Ufficio

ATTESTA

- Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio nei termini sopra indicati ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, al N° _____ del 15 ;
- Che contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari in data ____ / ____ / _____ prot. n° _____.
- Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data 31/01/2000 in quanto:
 - Dichiarata immediatamente eseguibile ai dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000;
 - Entro 10 giorni non sono pervenute richieste ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000 ed essa pertanto è divenuta esecutiva il giorno successivo al decimo di pubblicazione.

Soveria Mannelli li 31/01/2000

Il Segretario Comunale
DOTT. GIUSEPPE PICCOLI